



COMUNE DI OSSI

Provincia di Sassari

Area Tecnica

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, A CANONE MODERATO, DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OSSI

ART. 1 - INDIZIONE DEL BANDO

E'indetto un bando per la formazione due distinte graduatorie finalizzate all'assegnazione in locazione, a canone moderato, di alloggi di proprietà del Comune, con locazione di almeno 15 anni e patto di futura vendita, per gli immobili come sotto individuati.

Gli alloggi sono ubicati nel Comune di Ossi, saranno ceduti in locazione ed hanno la seguenti caratteristiche, per i canoni mensili a fianco di ciascuno indicati:

Unità abitativa	Ubicazione	Superficie MQ	Tipologia locazione	Canone mensile	Numero persone ospitabili in base agli standards abitativi
1	Via Garibaldi 10	44,91	Locazione 15 anni Patto futura vendita	€ 93,56	2 (giovane coppia)

La graduatoria definitiva avrà validità quadriennale ai fini dell'assegnazione degli immobili inizialmente previsti e di quelli che si rendano disponibili entro il termine di validità delle stesse, con ultrattività delle graduatorie qualora alcuni immobili non vengano ultimati entro il quadriennio, per ulteriori anni tre, fermo restando che entro il termine quadriennale (o maggiore in caso di ultrattività), dovrà intervenire valido provvedimento di assegnazione definitiva.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Può partecipare alla selezione per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possenga i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea. E' ammessa la cittadinanza di Stato extra comunitario, purchè i cittadini siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano nel Comune di Ossi da almeno 5 anni alla data del bando. Tali cittadini extra comunitari concorreranno all'assegnazione nei limiti del 10% degli alloggi disponibili.
- Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ossi, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale (si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).
- Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero sia nel territorio della Regione Sardegna.
Come stabilito all'art. 2 lettera c) della Legge Regionale n. 13 del 06 Aprile 1989: "E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.)"; La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato;
- Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici per acquisto, costruzione o recupero di

abitazione, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

- e) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione/concessione semplice.
- f) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP;
- g) Non essere assegnatario, al momento della pubblicazione del presente bando, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica adeguato ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.;
- h) Assenza di precedente assegnazione di un alloggio E.R.P., qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

- superiore a quello attualmente stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, pari attualmente a € **14.573,00**, (*deliberazione della G.R. 7/34 del 26.02.2021 – Incremento del 2,9%*), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando indicati al successivo **punto 6**;
- nel caso di partecipazione alla selezione per LOCAZIONE PERMANENTE, non superiore all'importo di € **29.146,00** (pari al doppio del limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata);
- nel caso di partecipazione alla selezione per locazione per almeno quindici anni con PATTO DI FUTURA VENDITA, non superiore all'importo di € **46.515,94** (pari al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata);

Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima certificazione dei redditi.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d'imposta **2021**), nonché i redditi esenti ai fini IRPEF:

1. Pensioni di invalidità civile, indennità di frequenza minori, cecità, sordomutismo;
2. Indennità di accompagnamento;
3. Pensione sociale o assegno sociale;
4. Rendita INAIL;
5. Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
6. Borse di studio universitarie;
7. Legge Regionale n. 20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
8. Legge Regionale n. 27/1983 – "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni e neoplasie maligne L.R. n°9/2004";
9. Legge Regionale n. 11/1985 – "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici";
10. Legge n. 448/1998 - Assegno di Maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
11. Sussidio baliatico;
12. L.431/98 canoni locazione;
13. Altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di €. 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% abbattimenti previsti dall'art. 21 della l. 457/78).

(**) Il **nucleo familiare** è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, da oltre due anni, nonché, se conviventi per lo stesso periodo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'allegato schema e nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. Fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili e convivenze.

I requisiti di partecipazione sono riferiti all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. I requisiti devono altresì permanere sino alla stipula del contratto di locazione. Qualora si tratti di locazione a termine con proprietà differita, i requisiti devono altresì essere posseduti al momento del contratto di compravendita dell'alloggio.

Non possono presentare domanda di assegnazione, per 2 anni dall'esecutività del relativo atto, i nuclei che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione di alloggio per:

- abbandono senza gravi motivi dell'alloggio per oltre 3 mesi, ovvero per averlo sublocato in tutto o in parte o per averne mutato la destinazione d'uso;
- aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o per gravi violazioni del regolamento d'uso;
- aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
- non aver consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori e agli agenti di polizia municipale per periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione;
- non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;

Non possono presentare domanda di assegnazione, per **10 anni** dall'esecutività dell'atto di rilascio, i nuclei destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio per i casi di occupazione abusiva;

Non possono presentare domanda di assegnazione per due anni e comunque **finché dura la morosità** i nuclei che siano decaduti dall'assegnazione per morosità;

Non possono presentare domanda, per **2 anni** dall'esecutività dell'atto di esclusione, coloro che non hanno accettato l'assegnazione o che, dopo l'accettazione, non hanno occupato l'alloggio entro 30 gg. Sono fatti salvi i casi di rinuncia motivata nonché di proroga all'occupazione concessa dal Comune per situazioni debitamente motivate.

ART 4 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria generale di assegnazione agli alloggi è formata sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

I PUNTEGGI SONO COSÌ ATTRIBUITI:

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

A1) Reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando:	PUNTI
---	-------

	A1.1)	Compreso tra € 14.573,00 e € 21.859,50	2
	A1.2)	Compreso tra € 21.859,50 e € 29.146,00	1
	A1.3)	Compreso tra € 29.146,00 e € 36.763,00	0,5
	A1.4)	Oltre € 36.763,00	0
A2)	Nucleo familiare composto da 5 unità e oltre		1
A3)	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico		1
A4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata		1
A 5.1)	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi)		2
A 5.2)	Presenza nel nucleo familiare di handicappati, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3)		3 <i>N.B. Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al Precedente punto A5.1)</i>
A6)	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del Bando		2 <i>N.B. Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui ai precedenti punti A3) e A4).</i>

B. CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

B1	Situazione di grave disagio abitativo, accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del Bando, dovute a:	PUNTI
B1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica <i>Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale</i>	4
B1.2	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	2

B1.3	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi	2 N.B. Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto B1.1)
B2	Abitazione in alloggio sovraffollato: Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del Bando	PUNTI
B2.1	da due persone a vano utile	2
B2.2	da tre persone a vano utile	3
B2.3	da tre persone a vano utile	4
B3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio.	4 N.B. Tale punteggio Non è cumulabile con quello previsto per altre condizioni oggettive

I punteggi di cui alle lettere B2.1), B2.2), B2.3), sono attribuiti solo in misura dello 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di edilizia residenziale pubblica, a cedere in concessione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.

I punteggi di cui alle lettere B2.1), B2.2), B2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto B1.2)

ART 5 - CANONE D'USO

I canoni di locazione degli alloggi (escluse le spese per i servizi a rimborso) sono fissati in misura non superiore a quanto stabilito, ai sensi dell'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e ss.mm.ii., dall'Accordo Territoriale sulle locazioni a canone concordato ad uso abitativo tra le Associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia territoriali che, recepito da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2019, trovasi depositato presso la Segreteria del Comune di Ossi a far data dal 18.01.2019, nel quale si prevede che il valore per metro quadro annuo, rivalutato dal 2000, è pari ad € 26,00 per gli alloggi omogenei ubicati nella zona omogenea A) – Centro urbano 1 e ad € 25,00 al metro quadro annuo per gli alloggi ubicati nella zona omogenea B)- Centro urbano 2. Il canone e le relative spese dovranno essere pagati mensilmente ed anticipatamente mediante bonifico bancario su conto del Tesoriere o versamento su c.c.p. intestato alla tesoreria del Comune di Ossi, nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto di locazione. Le condizioni contrattuali verranno fissate nello schema tipo da approvarsi con provvedimento della Giunta Comunale. Le spese di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico dell'affittuario.

ART 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti, unitamente al presente bando presso l'ufficio Protocollo del Comune di Ossi ovvero scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.ossi.ss.it.

Le domande, munite obbligatoriamente di marca da bollo da **€. 16,00** e da **inserire, pena l'esclusione, in busta chiusa**, possono essere presentate:

Via Roma 50 – 07045 Ossi (SS) Tel 079 3403109 - Partita Iva 002498109074 – ufficotechico@comuneossi.it,
tecnicoossi@pec.it, protocollo@pec.comuneossi.it – <http://www.comune.ossi.ss.it>

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comuneossi.it**
- Spedite mediante Racc. A/R (in tale caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:
Comune di Ossi - Ufficio Protocollo - Via Roma n. 50 – 07045 OSSI (SS)

In caso di spedizione per posta, sulla busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi a canone moderato”**.

L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento, dei ritardi o di altri disagi in caso di domanda inviata per posta.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine di **30 giorni** dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul B.U.R.A.S (**SEZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL BOLLETTINO N.32 – PARTE III**).

N.B. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.13/89, per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, nello specifico:

SCADENZA TERMINI entro le ore 12:00 dei seguenti giorni:

- **Del giorno 09/06/2023** per i cittadini residenti o che lavorano prevalentemente nel Comune di Ossi;
- **del giorno 09/07/2023** per i cittadini residenti nell'area europea;
- **del giorno 09/08/2023** per i cittadini residenti nell'area extraeuropea.

ART. 7 - CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, comprensiva anche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 T.U. D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.

A tal fine, qualora non sottoscritta di fronte al funzionario competente, dovranno essere corredate da **copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, tutti sottoscrittori**.

Con la domanda/dichiarazione il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui al punto 2 del presente bando.

In particolare dovranno essere indicati:

- Cittadinanza, residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa;
- Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente;
- Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge n° 457/1978, e successive modificazioni e integrazioni;
- Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett.b) del presente Bando (per gli emigrati);
- Esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della

graduatoria;

Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore ai 15 anni dovrà essere dichiarato:

- L'occupazione (oppure se studente o in cerca di prima occupazione o disoccupato);
- Se lavoratori dipendenti o pensionati il Reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 relativi all'anno 2017;
- Se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno 2017;
- Se disoccupati i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- Se studenti l'iscrizione e la regolare frequenza di Istituto Scolastico, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

L'omessa dichiarazione dei dati sopra indicati potrà comportare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Casi particolari

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2017, nonché l'attività svolta;
- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale;
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

ART 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. **L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà comportare la non attribuzione del punteggio.**

Per gli Stranieri:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

Famiglie di nuova formazione:

- certificato di matrimonio risalente ad almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Ossi, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio;
- i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Ossi possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda,

Via Roma 50 – 07045 Ossi (SS) Tel 079 3403109 - Partita Iva 002498109074 – ufficotecnico@comuneossi.it,
tecnicoossi@pec.it, protocollo@pec.comuneossi.it – <http://www.comune.ossi.ss.it>

dichiarazione, da redigere preferibilmente su Allegato Mod. A), della volontà di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando e autocertificazione, da redigere sul Mod. di istanza, relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio tra cui il reddito di ciascuno dei nubendi.

Invalidità':

- Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;

Condizioni dell'alloggio sotto il profilo Igienico - Sanitario e Statico - Strutturale:

- Dichiarazione personale su vicende domiciliari degli ultimi due anni e (eventualmente) su alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (punto B.1.1.);
- Originale o copia conforme all'originale del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio (punto B.1.1.), l'antigienicità (punto B.1.3.) o il sovraffollamento (punto B.2);
- Originale o copia conforme all'originale certificazione di sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dagli organi competenti per motivi statico-strutturali. Tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, che riporti correttamente gli estremi del certificato.

Sfratto:

- Originale o copia conforme all'originale del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo

Emigrati:

- Originale o copia conforme all'originale di certificazione dell'autorità consolare e del certificato storico di residenza. Il certificato storico di residenza può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Dichiarazione personale di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett.b) del presente Bando.

Profughi:

- Originale o copia conforme all'originale di certificazione della Prefettura. Tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione che riporti correttamente gli estremi del certificato;

Coabitazione:

- Dichiarazione personale, da rendere dal richiedente, preferibilmente su All. Mod. B), circa il nucleo (o i nuclei) familiari diversi dal proprio, con i quali vi è coabitazione;
- (eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;
- Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nelle medesime, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, saranno pubblicate **ALL'ALBO PRETORIO ON - LINE DEL COMUNE OSSI** e alla home page del sito ufficiale del Comune di Ossi: www.comune.ossi.ss.it

Ai lavoratori emigrati all'Estero è data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima.

Le graduatorie provvisorie, con il punteggio conseguito da ciascun concorrente, con gli eventuali motivi di esclusione saranno pubblicate all'albo pretorio on – line del Comune di Ossi per 30 gg. Gli interessati, contro la graduatoria provvisoria, hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di Ossi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di lettera raccomandata inviata dal Comune. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione specifica.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli

presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile del Servizio formulerà le graduatorie definitive, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate con le medesime formalità stabilite per quelle provvisorie e costituiranno provvedimento definitivo.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto però della composizione numerica dei nuclei familiari, in modo da non creare situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento secondo gli standard abitativi di cui alla L.R. n. 13/89 e pertanto tenendo conto delle persone ospitabili come da tabella esposta all'art. 1 del presente bando.

ART 10 - CONTROLLI

Il Comune di Ossi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R."

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

ART 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Pietro Pischedda, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, al quale si potranno richiedere chiarimenti negli orari di apertura al pubblico al recapito telefonico **079/3403109** o tramite messaggio alla mail: **ing.pischedda@comuneossi.it**

ART 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Regolamento Comunale sul trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 17.05.2018, si informano gli interessati che i dati forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dal Comune di Ossi e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell'Amministrazione del Comune di Ossi

ART 13 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Ossi, 09/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Pietro PISCHEDDA

*(Sostituzione a stampa del nominativo del soggetto
ai sensi dell'art.1 comma 87 della Legge 549/95)*

